



**Repubblica italiana**

**Corte dei conti**

***La Sezione del controllo per la Regione Sardegna***

composta dai magistrati:

Dott. Francesco Petronio	PRESIDENTE
Dott. <sup>ssa</sup> Maria Paola Marcia	CONSIGLIERE
Dott. <sup>ssa</sup> Valeria Mistretta	CONSIGLIERE
Dott. <sup>ssa</sup> Lucia d'Ambrosio	CONSIGLIERE RELATORE
Dott. <sup>ssa</sup> Valeria Motzo	CONSIGLIERE
Dott. Roberto Angioni	PRIMO REFERENDARIO

nella camera di consiglio del 9 dicembre 2015;

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

**Visto** l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

**Vista** la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Iglesias con nota del 19 agosto 2015;

**Vista** la deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna n. 41 del 9 ottobre 2015;

**Vista** la nota in data 27 novembre 2015 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Consigliere Lucia d'Ambrosio;

**Vista** la nota prot. n. 51811149 del 3 dicembre 2015 con cui il Magistrato istruttore, Consigliere Lucia d'Ambrosio, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

**Vista** l'ordinanza n. 32/2015 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

**Udito** il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio;

#### **P R E M E S S O**

Con nota del 19 ottobre 2015 il Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione n. 41 del 9 ottobre 2015 con la quale rimette alla Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, la richiesta di parere del Sindaco del **Comune di Iglesias** in merito alla *possibilità di procedere all'acquisto di arredi e mobili per il funzionamento della casa di riposo, con fondi regionali e/o provinciali, non avendo effettuato alcuna spesa per tale causale negli anni 2010 e 2011.*

#### **C O N S I D E R A T O**

**1.** La richiesta di parere, trasmessa ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3" - è sottoscritta dal Sindaco ed è stata inoltrata per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. Pertanto la stessa è ammissibile sotto il profilo della *legittimazione soggettiva*.

**2.** La richiesta di parere è inoltre *ammissibile sotto il profilo oggettivo*, in quanto il quesito formulato, avendo ad oggetto disposizioni dettate a

fini di contenimento della spesa pubblica, attiene alla materia della contabilità pubblica. Inoltre, pur riguardando una fattispecie concreta, è suscettibile di una prospettazione generale ed astratta, che non risulti funzionale all'adozione di uno specifico e puntuale atto di gestione e che limiti l'espressione della Sezione all'interpretazione di norme in materia di contabilità pubblica.

**3.** La questione all'esame concerne la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - legge di stabilità 2013 (come modificato dall'art. 18, comma 8-septies del DL n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in Legge n. 98 del 2013 e, successivamente, dall'art. 10, comma 6, del DL n. 192 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 11 del 2015), il quale dispone che *"Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014 e 2015 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della*

*presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti."*

**4.** La disposizione in esame (nella sua originaria formulazione) è stata oggetto di una pronuncia di orientamento generale della Sezione delle Autonomie (Delibera n. 26/SEZAUT/2013/QMIG), che ha sottolineato come in più occasioni il legislatore statale sia intervenuto, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica individuando diverse tipologie di spesa da ridurre in base a specifici coefficienti rapportati alla spesa storica (spese per collaborazioni e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, auto di servizio, mobili ed arredi, spese di manutenzione, noleggio ed esercizio del parco auto, ecc.), il cui filo conduttore appare la riduzione e la razionalizzazione delle spese per consumi intermedi. La Sezione delle Autonomie ha affermato che *l'espressa esclusione delle spese finalizzate all'acquisto di arredi scolastici dalle limitazioni di spesa previste dall'art. 1, comma 141, della legge di stabilità n. 228/2012, appare indirizzata verso un criterio di non tassatività delle voci di spesa individuate, finalizzato alla ricerca di un equilibrio dinamico del bilancio da realizzare mediante opportune compensazioni di spesa in sede di allocazione delle risorse.* Ha affermato, inoltre, che *l'inciso posto all'inizio dell'art. 1, comma 141, l. n. 228/2012 ("Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni...") tende a considerare le norme finalizzate alla riduzione delle spese per consumi intermedi in un'ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci di spesa nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio. .... Tale conclusione sembra avvalorata dalla pronuncia della Corte*

*Costituzionale n. 139/2012, la quale, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, "lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa". ... non vi è dubbio che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 141, della l. n. 228/2012, impone la ricerca di una soluzione interpretativa che salvaguardi le scelte decisionali degli enti locali in tema di allocazione delle risorse, evitandone l'indebita compromissione dell'autonomia finanziaria ... Pertanto la Sezione delle Autonomie ha affermato che l'art. 1, comma 141, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, nel disporre limiti puntuali alle spese per l'acquisto di mobili e arredi, obbliga gli enti locali al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo, tuttavia, che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.*

**5.** Con specifico riguardo al quesito posto dal Comune di Iglesias, la Sezione di controllo per la Sardegna ritiene conseguentemente che la totale assenza di spese per l'acquisto di mobili e arredi negli esercizi 2010 e 2011 non determini un divieto assoluto di effettuare spese di detta specifica tipologia nell'esercizio 2015, bensì, nell'eventualità in cui l'Ente, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e finanziaria, decida di effettuarle, la necessità di ridurre, per un importo almeno pari alla spesa sostenuta in detto esercizio per l'acquisto di mobili e arredi, la spesa complessiva sostenuta nel medesimo esercizio per le varie

tipologie di spese per consumi intermedi soggette a limitazione, in modo tale da garantire il globale raggiungimento degli obiettivi complessivi di contenimento.

**6.** La Sezione sottolinea che compete all'Ente locale la puntuale e rigorosa verifica del rispetto in concreto dei limiti e vincoli statuiti dal legislatore. Evidenzia che, conseguentemente, restano ferme la piena e esclusiva discrezionalità dell'Ente nel procedere o meno alle spese in oggetto e le eventuali conseguenti responsabilità amministrativa e disciplinare in capo ai dirigenti in caso di violazione di detti limiti e vincoli.

**7.** Per quanto concerne la possibilità di escludere dall'ambito applicativo della norma in oggetto la spesa per mobili e arredi sostenuta grazie ad eventuali finanziamenti regionali e/o provinciali, la Sezione ritiene che, poiché la normativa richiamata si inserisce nel quadro di misure statali di coordinamento della finanza pubblica cogenti anche nelle Regioni a Statuto Speciale (che, ai sensi dell'art. 1, comma 554, *"attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione"*), la percezione di finanziamenti o contributi esterni non consenta di derogare alle limitazioni introdotte dal legislatore nazionale (cfr., in termini, Sezione controllo Sardegna 56/2013/PAR; Sezione controllo Liguria 77/2013/PAR).

#### **D E L I B E R A**

nelle considerazioni ed osservazioni esposte è il parere della Sezione.

#### **O R D I N A**

che la deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Iglesias, nonché all'Assessore e al Direttore generale dell'Assessorato Enti locali della

Regione Autonoma della Sardegna e al Presidente del Consiglio delle  
Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2015.

IL RELATORE

(Lucia d'Ambrosio)

IL PRESIDENTE

(Francesco Petronio)

Depositata in Segreteria in data 10 Dicembre 2015

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)